

# **ALLEGATO C**

## **SCHEMA DI CONCESSIONE DI SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE**

**(AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006)**

L'anno Duemiladodici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

FRA

la Società "**Area 24 S.p.A.**" – partita I.V.A. 01311790081 - con sede in Sanremo (IM), Corso F. Cavallotti n. 51, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. Giuseppe Argirò, nato a .....il .....,domiciliato per la carica presso la sede della società, a quanto infra autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data ....., di seguito denominata "*Società*" o "*Concedente*", da una parte

e

PREMESSO CHE

- Area 24 S.p.A. è una società a prevalente capitale pubblico, la cui costituzione è stata promossa dal Comune di Sanremo e dalla Regione Liguria, anche nell'interesse degli altri enti territoriali coinvolti, in forza di quanto convenuto con Protocollo d'Intesa del 18 aprile 2001, sottoscritto dai Comuni territorialmente interessati al riuso delle aree ferroviarie dismesse o dismettende dal ponente ligure, nell'ambito del PRUSST ad esso relativo ed alla realizzazione di interventi riqualificazione urbana, ambientale e paesistica della fascia costiera;

- Area 24, in coerenza con gli indirizzi regionali di valorizzazione del territorio e di sostegno allo sviluppo economico, ha la finalità di promuovere, progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana e riqualificazione con specifico riferimento alle opere pubbliche indivisibili previste dal PRUSST;
- in esecuzione delle intervenute intese, ed in particolare del Protocollo d'Intesa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo del 18 Settembre 2001, n.124, e dell'Accordo Quadro del 22 ottobre 2003, con scritture private del 29 dicembre 2003, del 6 febbraio 2004 e del 29 dicembre 2004, autenticate nelle sottoscrizioni dal Notaio Andrea FUSARO di Genova, Area 24 S.p.A. è divenuta proprietaria delle aree di risulta della vecchia sede ferroviaria, così come degli immobili e dei manufatti già appartenenti alle Ferrovie, nel tratto compreso tra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti, fatta eccezione per quello corrente nel territorio del Comune di Sanremo, acquistato direttamente da quest'ultimo, sempre secondo le citate Intese;
- con successive scritture private, in data 2 novembre 2005 ed in data 13 gennaio 2009, il Comune di Sanremo ha costituito Area 24 S.p.A. sua concessionaria e/o mandataria dell'uso e/o della gestione del tratto ex ferrovia compreso nel suo territorio;
- Area 24 S.p.A. gestisce, pertanto, il riutilizzo dei 24 km della linea ferroviaria dismessa nel ponente ligure, da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare, con l'obiettivo prioritario di rivitalizzazione economica del territorio ponentino, anche attraverso la gestione e il coordinamento dei servizi necessari alla promozione, valorizzazione e sviluppo delle potenzialità ambientali e turistiche dell'ex sedime ferroviario;
- in forza di detti poteri Area 24 S.p.A., ha avviato la riqualificazione urbana ed ambientale del "Parco Costiero" il cui progetto di maggior rilievo è rappresentato dalla pista ciclabile, ormai quasi completata, il cui utilizzo da parte degli utenti comporta anche la fruizione di servizi di noleggio biciclette,

esercitati in aree finitime alla pista stessa, sempre nella disponibilità di Area 24 S.p.A.;

- rientra tra gli immobili contemplati negli atti sopra richiamati – e deve dunque intendersi sottoposto alla relativa disciplina - il locale ex Diurno, sito in Comune di Ospedaletti, nell'ambito dell'ex stazione ferroviaria, e corrispondente a parte dell'originario mappale 77 del foglio 10 del Catasto Fabbricati, il cui utilizzo risulta strumentale al servizio noleggio biciclette oggetto di concessione;
- con l'apertura di punti destinati a noleggio biciclette la Società si pone come obiettivo di contribuire al raggiungimento della massima funzionalità del sistema ricettivo della pista ciclabile e delle strutture ad essa strumentali finalizzate a potenziare e qualificare la fruizione turistica, sportiva e ricreativa della zona, attraverso la realizzazione di servizi di accoglienza, di manifestazioni, anche sportive, ed escursioni del sistema ambientale territoriale, attività ricettive e del ristoro;
- in data 16 gennaio 2013, sul sito della società Area 24 S.p.A. è stato pubblicato un avviso pubblico [parzialmente rettificato ed integrato in data 22 gennaio 2013] avente ad oggetto la concessione del servizio di noleggio biciclette lungo la pista ciclabile, in Comune di Ospedaletti, nell'ambito del locale sopra descritto prospiciente l'ex Stazione Ferroviaria;
- la procedura di gara svoltasi in data ..... 2012, avente ad oggetto la concessione del servizio di noleggio biciclette lungo la pista ciclabile in Comune di Ospedaletti, si è conclusa con una graduatoria che vede al primo posto la Società/ ditta individuale .....
- nelle more dell'aggiudicazione definitiva, anche in considerazione dell'urgenza di potenziare i servizi in grado di incentivare l'utilizzo della pista ciclabile, in data ..... 2012 la società Area 24 S.p.A. ha disposto l'avvio dell'esecuzione del servizio e la consegna anticipata e provvisoria dell'immobile sopra descritto in favore della ditta/impresa ....., per consentirle di procedere alla

- realizzazione delle opere di finitura e di allestimento del bene, alla manutenzione ordinaria dello stesso;
- in data ..... 2012, il Consiglio di Amministrazione di Area 24 S.p.A. ha deliberato di procedere all'aggiudicazione del servizio di noleggio biciclette in oggetto alla ditta individuale/all'impresa ....., sotto la pendenza di condizione risolutiva, in caso di accertamento di eventuali situazioni ostative alla stipulazione di contratti pubblici emerse in sede di controllo del possesso da parte della impresa aggiudicataria dei requisiti allo scopo prescritti dalla normativa vigente;
  - essendo nel frattempo escluso l'avveramento della condizione risolutiva posta all'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa ..... a seguito del buon esito di tutte le verifiche necessarie alla stipulazione del contratto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse sono patto tra le parti.
- 2) la società **Area 24 S.p.A.**, come sopra rappresentata, concede al sig. ...., quale legale rappresentante dell'impresa ..... , che accetta, di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di noleggio biciclette da esercitarsi in Comune di Ospedaletti, nell'ambito dei locali dell'ex Diurno prospiciente l'ex Stazione Ferroviaria, immobile di cui la società dispone e che – unitamente all'area pertinenziale esterna - viene strumentalmente affidato in uso, senza corrispettivo in denaro, all'impresa concessionaria ai fini strumentali per l'erogazione del servizio medesimo.

Il fabbricato in oggetto (della superficie di circa mq. 23) e la relativa area pertinenziale esterna (della superficie di circa mq. 70) appaiono evidenziati in colore verde nella planimetria che, controfirmata dalle parti, viene allegata alla

presente scrittura sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il concessionario, nell'esercizio del servizio di noleggio biciclette in oggetto, - che dovrà svolgere in piena autonomia, facendosi esclusivo carico dell'alea economico-finanziaria della gestione del servizio stesso -, dovrà inderogabilmente assicurare, a sue esclusive cura e spese, il conseguimento ed il rispetto dei seguenti obblighi, sotto pena della risoluzione del contratto di concessione così come previsto al successivo art. 11:

- a) realizzazione – secondo quanto proposto in sede di gara - delle opere di ristrutturazione interna, finitura, allestimento ed arredamento del locale ex Diurno che dovrà essere reso funzionale per lo svolgimento del servizio e che dovrà essere riconsegnato al termine dell'affidamento del servizio in buono stato di manutenzione;
- b) gestione del servizio secondo quanto proposto in sede di gara con la precisazione che le varie iniziative particolari che saranno via via intraprese dal concessionario - e che dovranno essere svolte sempre all'interno del bene concesso in uso - potranno essere vietate dalla Società concedente qualora, a suo insindacabile giudizio, interferiscano con altre attività e/o iniziative e/o eventi che interessino la pista o comunque arrechino disturbo o pregiudizio per l'utilizzo della pista medesima.  
Qualsiasi attività che preveda l'utilizzo della pista dovrà essere previamente autorizzata dalla Società;
- c) conseguimento, ad esclusive propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative per l'eventuale installazione di strutture precarie, nonché per l'esercizio del servizio in concessione, che il concessionario dovrà costantemente garantire;
- d) apertura al pubblico secondo i seguenti orari:

.....

Eventuali modifiche degli orari di apertura o la previsione di un giorno di riposo settimanale dovranno essere previamente autorizzate dalla Società, la quale avrà altresì facoltà di stabilire diversi orari a fronte di situazioni particolari (manifestazioni, eventi turistici e quant'altro);

e) impiego di personale in numero adeguato alle esigenze di gestione del servizio in concessione, così da assicurare la migliore risposta alle necessità dei clienti fruitori della pista; il personale dovrà possedere qualifiche e requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e con rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro e di collaborazione anche in tema di assistenza, assicurazione e previdenza dei lavoratori dipendenti;

f) rispetto della normativa vigente, in materia di sicurezza e igiene;

g) le insegne e/o i materiali di richiamo pubblicitario da apporsi all'esterno del immobile affidato in uso dovranno ottenere il preventivo benestare della Società concedente, la quale ne verificherà la conformità al proprio regolamento interno e comunque al decoro della pista stessa. In ogni caso la pubblicità commerciale nell'ambito dell'area affidata non potrà avvenire se non dopo aver acquisito dal competente ufficio del Comune di Ospedaletti il titolo abitativo eventualmente necessario, comunque nel rispetto della vigente normativa e con il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta.

La Società concedente si riserva la facoltà di effettuare periodiche verifiche sulla qualità dei servizi offerti, sull'applicazione delle tariffe e sul rispetto di tutti gli altri requisiti sopra elencati, segnalando al Concessionario le eventuali mancanze che si ripercuotano negativamente sull'attività e sugli scopi perseguiti dalla Società stessa attraverso il progetto "pista ciclabile", con addebito allo stesso degli eventuali danni.

Allo scopo di consentire alla Società di verificare periodicamente la congruenza della gestione alle finalità della struttura in diretto contatto con la pista ciclabile e pertinenziale ad essa, il Concessionario si impegna a presentare entro il 31 ottobre di

ciascun anno apposita relazione sull'attività svolta ed i servizi prestati, corredata dei dati generali di affluenza e di fruizione del centro (noleggi effettuati ecc.).

Il Concessionario e la Società si impegnano a collaborare per la promozione e valorizzazione della fruizione turistica della struttura, realizzando iniziative e campagne promozionali.

Il Concessionario si impegna altresì a rispettare tutti i regolamenti che la Società ha adottato ed adotterà per la miglior fruizione della pista ciclabile da parte degli utenti.

3) La concessione è convenuta per la durata di otto anni a decorrere dalla data dell'avvio dell'esecuzione del servizio che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e alla sua prima scadenza potrà essere rinnovata per eguale periodo solo a seguito di positiva valutazione discrezionale della Società.

4) Il canone concessorio è fissato nella somma di euro .....( ..... ) annui, oltre IVA, da pagarsi in rate mensili di euro ..... (.....) oltre IVA ciascuna, da versarsi anticipatamente entro i primi cinque giorni di ogni mese. Il canone sarà annualmente aggiornato per eventuali variazioni del potere di acquisto dell'euro, desunte dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT. Tali variazioni verranno calcolate prendendo come indice base di riferimento quello del mese anteriore a quello di decorrenza della concessione, che verrà rapportato all'indice del corrispondente mese di ogni successivo anno.

Il canone comprende esclusivamente l'attività espressamente indicata nel presente atto. Qualsiasi altra attività non ricompresa nell'art. 2) dovrà essere espressamente autorizzata dalla Società, e darà diritto alla società concedente di rinegoziare un nuovo canone di concessione con il concessionario.

Il pagamento del canone verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato in calce ad ogni fattura emessa da Area 24.

Il ritardato pagamento del canone potrà implicare l'applicazione degli interessi legali a favore della Società, senza necessità di messa in mora del concessionario.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, anche di una sola mensilità del canone, per qualsiasi motivo, produrrà la decadenza della concessione senza preavviso e con incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del concessionario, fatto salvo il conseguente risarcimento degli eventuali ulteriori danni, oltre al pagamento degli interessi di mora da calcolarsi in base al tasso Euribor.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del concessionario, qualunque ne fosse il titolo. Inoltre nessuna azione per qualsiasi causa potrà essere intentata dal concessionario moroso se non dopo aver sanato la morosità.

In relazione al pagamento del canone di concessione come sopra determinato, le parti convengono espressamente che il concessionario, a titolo di scomputo parziale del canone medesimo complessivamente dovuto e a copertura dei costi sostenuti dalla società concedente per i lavori di ristrutturazione e restauro dell'ex Diurno, consegnato in uso strumentale al concessionario per la gestione del servizio, paghi la somma di euro .....( .....) oltre IVA, da corrispondersi con le seguenti modalità:

.....  
Del versamento di tale/i importo/i la società concedente rilascerà al concessionario quietanza liberatoria, fermo restando l'obbligo di versamento, da parte del concessionario medesimo, della restante parte del canone, successivamente alla data in cui lo stesso sarà stato scomputato col pagamento dei lavori di cui sopra.

5) A garanzia del corretto e puntuale svolgimento del servizio affidatogli ovvero dell'adempimento a tutti gli obblighi nascenti dal presente atto, il Concessionario ha rilasciato apposita fidejussione bancaria/ assicurativa o assegno circolare a garanzia, di importo pari ad euro ....., che dovrà mantenere la sua piena efficacia per tutta la durata del presente contratto.

La suddetta garanzia, in caso di fideiussione, dovrà pertanto avere una durata annuale con obbligo di rinnovo fino alla scadenza della concessione.



Detta garanzia dovrà prevedere il pagamento a favore della Società entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata dalla stessa, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, come previsto all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 163/2006.

6) L'immobile in cui verrà esercitato il servizio viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova e viene accettato senza riserva dal concessionario, il quale ne riconosce l'idoneità all'esercizio del servizio. Qualora per l'utilizzo dell'immobile in concessione si rendessero necessari lavori di manutenzione ordinaria, detti lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario; qualora si rendano necessari interventi di straordinaria manutenzione gli stessi dovranno essere svolti da Ditta incaricata dalla Concedente e gli oneri relativi saranno scomputati dal canone di concessione ancora dovuto dal concessionario; qualora tali lavori determinino una sospensione delle attività del concessionario, si determinerà una sospensione dell'efficacia del contratto che sarà prorogato per un tempo pari alla durata della sospensione. L'autorizzazione ai lavori dovrà essere rilasciata dal Comune di Ospedaletti, previo nulla osta di Area 24 S.p.A.. Le spese relative alle opere eventualmente da eseguirsi sull'area saranno a totale carico del Concessionario.

La Concedente potrà procedere, mediante ispezioni, alla verifica della corretta attività manutentiva ordinaria, imponendo in caso contrario al Concessionario di provvedere agli interventi oggettivamente necessari, con urgenza e comunque entro il termine da essa indicato.

Nel caso in cui il Concessionario non provveda con la dovuta sollecitudine alla manutenzione dell'immobile oggetto di concessione e non ottemperi agli inviti rivoltigli in proposito dalla Società, questa potrà provvedervi direttamente a spese del Concessionario.

Qualora poi, durante i lavori di manutenzione o di riparazione, si rendesse necessario – a giudizio esclusivo di Area 24 S.p.A. – far sorvegliare i lavori, le relative spese saranno

addebitate al Concessionario, aumentate del 10% per spese generali di amministrazione.

Resta inteso che prima di procedere ai lavori di manutenzione, il Concessionario dovrà darne avviso scritto ad Area 24 S.p.A. ed ottenere apposita autorizzazione.

Eventuali opere di miglioramento od addizioni all'immobile che siano strumentali all'espletamento del servizio affidato, potranno essere eseguite dal Concessionario, a sue totali cura e spese, soltanto previa autorizzazione scritta della Concedente e previo ottenimento delle concessioni od autorizzazioni della P.A. all'uopo eventualmente necessarie; salvo l'obbligo, al termine della concessione, di rimuoverle o di lasciarle a seconda di quella che sarà la richiesta della Concedente. Il Concessionario non avrà diritto alcuno a compensi od indennità di sorta per i miglioramenti e le addizioni apportati all'immobile.

9) Le Parti si danno atto che Area 24 ha stipulato una polizza assicurativa R.C.T. sull'area, inerente il solo rischio della proprietà e una polizza incendio ed eventi atmosferici sui fabbricati, inerente il solo rischio della proprietà; tali polizze sono conservate agli atti d'ufficio.

10) Il Concessionario si impegna a manlevare la Società Concedente da qualsiasi onere e/o responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che dovessero verificarsi nell'esercizio dell'attività, per fatti od omissioni dolosi o colposi propri, di propri dipendenti o di terzi avvenuti nello svolgimento della propria attività. Il concessionario ha stipulato pertanto, a tal fine, una polizza assicurativa che copra i danni eventualmente arrecati all'immobile affidato in uso a seguito dell'esercizio del servizio e che assicuri la responsabilità civile per danni a terzi.

Il Concessionario si obbliga altresì a rimborsare tutte le spese che Area 24 S.p.A. dovesse sostenere per la riparazione degli eventuali danni prodotti all'immobile in oggetto.

La concedente, per contro, non assume responsabilità di sorta per danni di qualunque natura che potessero derivare all'immobile oggetto della convenzione a causa di

qualsiasi attività esercitata sulla ex sede ferroviaria ed il contraente dichiara di rinunciare a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo.

11) il presente contratto di concessione si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con conseguente incameramento della garanzia di cui al precedente articolo 5), salvo il ristoro di eventuali ulteriori danni, qualora si verifichi anche una soltanto delle seguenti ipotesi:

A) mutamento della figura giuridica del conduttore senza il preventivo consenso della Società;

B) cessione totale o parziale, in qualunque modo e forma anche solo di fatto, della concessione; locazione, sublocazione o concessione in comodato, sia totale sia parziale, dell'immobile, senza il conseguimento preventivo del consenso scritto della società Concedente;

C) modificazione della destinazione d'uso dell'immobile;

D) violazione degli obblighi assunti dal concessionario così come descritti alle lettere da a) a g) dell'art. 2 e più precisamente:

- lettere c), f) e g) dopo il primo richiamo scritto;

- lettere a), b), d) ed e) dopo due richiami scritti;

con l'intesa che nel richiamo dovrà essere indicato il motivo della contestazione con fissazione di un congruo termine per eventuali giustificazioni che la Società potrà valutare discrezionalmente e che la decadenza dalla concessione, in tali casi, opererà a decorrere dalla scadenza del termine assegnato qualora non pervengano giustificazioni scritte e dalla successiva comunicazione della Società all'esito negativo della valutazione delle stesse;

E) insorgenza di situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa;

F) interruzione del servizio senza giustificato motivo e senza preavviso alla Società od ingiustificata sospensione delle attività oggetto del servizio;

G) mancato pagamento di una mensilità del canone;

H) mancata attuazione degli interventi di manutenzione della struttura che siano a carico del Concessionario, dopo due richieste scritte;

I) violazione della normativa antimafia in tema di tracciabilità dei flussi finanziari connessi con l'espletamento delle attività oggetto della concessione.

Nel caso di infrazioni che non comportino la risoluzione del contratto di concessione (esempio: infrazioni numericamente inferiori quelle richieste per la decadenza), la Società, salvo il maggior danno, applicherà una penale da euro 200,00 (duecento/00) per ogni singola infrazione, con la sola formalità preliminare della contestazione di addebiti e relative giustificazioni. Il pagamento della penale dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal termine del procedimento in contraddittorio. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine l'escussione della sanzione avverrà mediante prelievo sulla cauzione; in tale caso il Concessionario ha l'obbligo di reintegro della garanzia, entro il termine assegnatogli, pena la risoluzione del contratto di Concessione. I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto opereranno di pieno diritto per la Società senza obbligo per la stessa della costituzione in mora del concessionario.

12) La Società si riserva, a proprio giudizio e per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la possibilità di revocare la presente concessione in qualunque tempo, con preavviso di almeno 3 mesi dato a mezzo lettera raccomandata A.R., fatta salva, in tal caso, la corresponsione al concessionario di un congruo indennizzo che tenga conto degli investimenti effettuati dal Concessionario e non ammortizzati, del pagamento anticipato di parte del canone di concessione convenuto, nonché del periodo residuo di durata della concessione.

13) Al termine del periodo di concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'immobile in buono stato manutentivo, salvo diversi accordi che saranno convenuti all'atto della riconsegna.

14) Il concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a

tutte le transazioni connesse con l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente contratto, precisando altresì che il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche è il seguente.....e che i soggetti autorizzati ad effettuare le relative operazioni sono: .....codice fiscale.....

L'eventuale inadempimento ai suddetti obblighi comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 136/2010 deve darne immediata comunicazione alla società concedente ed alla Prefettura –ufficio territoriale del governo della Provincia ove ha sede la società concedente.

La società verifica che nei contratti eventualmente sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture connessi con l'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari delle relative transazioni, ai sensi della cennata legge 13 agosto 2010 n.136.

A tal fine il concessionario è obbligato a trasmettere con immediatezza copia dei suddetti contratti alla società concedente.

15) Eventuali controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente concessione saranno devolute all'esclusiva competenza del giudice ordinario presso il foro di Sanremo.

15) Agli effetti del presente atto il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede;

16) Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti comprese quelle occorse per la gara sono a carico del Concessionario che, come sopra costituito, vi si obbliga.

17) Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

19) Ai fini della tassazione del presente atto la Società dichiara che lo stesso è soggetto al regime IVA come da normativa vigente. Gli oneri fiscali sono da addebitarsi alle parti secondo legge.

Allegati:

A) planimetria;

Letto, confermato e sottoscritto.

Sanremo, li

per "AREA 24 S.p.A."

il Presidente

Dott. Giuseppe Argiro'

.....

per l'impresa concessionaria

.....